

**Schema di Accordo per la regolamentazione
dell'Apprendistato per la Qualifica e per il Diploma
Professionale - Regione Calabria**

(Agg. 18 Aprile 2012)

~~Dear~~
Anton from Peter
Hurt. Peter

ACCORDO

per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

(ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

TRA

Regione Calabria

E

Parti Sociali


E

Ufficio Scolastico Regionale Calabria e/o coinvolgere gli stessi soggetti precedentemente coinvolti nell'attivazione dei percorsi formativi ex 226/2005

di seguito denominate "Parti".


Visto

- ✓ Accordo in Conferenza unificata del 14 luglio 2005, recepito con D.L. del 10 ottobre 2005, che approva il modello di *"Libretto formativo del cittadino"*, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i);
- ✓ Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"* e successive modificazioni;
- ✓ Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 *"Definizione delle norme generali sul diritto all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- ✓ Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 *"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- ✓ Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro d



Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifiche professionali - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

- ✓ Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" in cui si prevede che possono essere assunti, tutti i settori di attività, con un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
- ✓ Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente l'adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativi allegati, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;
- ✓ *"Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra istruzione, apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLPS e dal MIUR"*, che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio




dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sull'integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro...";

- ✓ Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, del L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2011 riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- ✓ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- ✓ Schema di Accordo in via di approvazione tra Governo, Regioni e Province autonome Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

considerato



- ✓ che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 167/2011 la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto definito dall'Accordo in Conferenza permanente tra Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a piano nazionale, approvato nella seduta del 15 marzo 2012;
- ✓ che ai sensi dell'accordo del 15 marzo 2012, di cui al punto precedente:
 - le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011 sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera d, del D.lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del



luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Le figure sono articolabili in specifici profili regionali;

- gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18 comma 2 del D.lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel D.I. dell'11 novembre 2011;
- le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree di qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'Accordo dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010;
- i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del D.lgs. 226/2005 come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;
- i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore inferiore a 400 ore annue (per un totale complessivo nel triennio di un numero di ore non inferiore a 1200), tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;
- le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A.;

✓ che la Regione Calabria potrà definire misure per l'incentivazione del contratto

Aut. - F. -  


 Pag. 5

apprendistato, di cui i datori di lavoro potranno usufruire solo se confermeranno servizio almeno il 50% dei lavoratori con contratti di apprendistato precedentemente attivati;






- ✓ che in coerenza con quanto avviene nei percorsi per gli studenti in età di obbligo istruzione e di diritto-dovere di leFP, l'offerta formativa per questa tipologia apprendisti debba essere regolata e organizzata in funzione della necessità di assicurare ai giovani fino a 25 anni, l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecniche professionali attraverso percorsi conformi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (di seguito LEP), come definiti dal citato D.L. n. 226/05 ed in considerazione delle specifiche esigenze delle imprese;
- ✓ che la durata e l'articolazione dei percorsi formativi debba essere differenziata per livello di scolarità in ingresso;

le Parti concordano

- ✓ di recepire quanto previsto dal D.lgs. 167/2011 e dall'Accordo del 15 marzo 2012, per regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inserimento dei giovani nel Mercato del Lavoro;
- ✓ di recepire tutte le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011 di cui all'art. 18 comma 1, lettere d, del D.lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del luglio 2011, recepito con D.L. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011;
- ✓ che gli obiettivi di base finalizzati a rendere gli aspetti formativi del contratto apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fattore di interesse per imprese e per i giovani, sono i seguenti:
 - o valorizzazione delle competenze pregresse dei giovani al fine di rendere maggiormente aderente la formazione sul soggetto;
 - o qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa attraverso



- un'organizzazione strutturata e allo stesso tempo modulare e flessibile erogazione che preveda l'intervento delle istituzioni formative abilitate al rilascio della qualifica e del diploma professionale;
- o valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo che, sulla base del Piano formativo Individuale concordato con le istituzioni formative, favorisca la realizzazione del programma formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
 - o interazione tra impresa e istituzioni formative garantita da concrete forme di interazione tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale;
 - o valorizzazione del ruolo delle Parti sociali anche mediante l'intervento di organismi bilaterali;
- ✓ di introdurre la figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo;
 - ✓ di riconoscere il ruolo del tutore o referente aziendale come definito all'art. 1 comma 1 lettera d);
 - ✓ di valorizzare il raccordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale per il coordinamento delle attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
 - ✓ che il tutor didattico, di concerto con il tutore o referente aziendale:
 - o garantirà il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite ed effettuata in fasi intermedie, al termine di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo;
 - o attesterà le competenze acquisite dall'apprendista;
 - ✓ che la Regione Calabria stimolerà la formazione del tutor didattico e del tutore o referente aziendale;
 - ✓ che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalla Regione Calabria e nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.L. dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue (1200 nel triennio), tenuto conto della possibilità


Atto - F - Orlon     

Stampa illeggibile

nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi ingresso alla luce delle competenze possedute. Le modalità di riconoscimento e crediti per i maggiorenni saranno definite in atti successivi;

- ✓ che la formazione strutturata, qualora non venga svolta in contesti formativi forma deve essere progettata, verificabile nei tempi d'esecuzione e misurabile nella dura e negli esiti e può essere svolta internamente o esternamente all'azienda;
- ✓ che tale formazione strutturata è finalizzata prioritariamente al raggiungimento competenze di base, professionali comuni e professionali specifiche che verranno definite dal tutor didattico in accordo con l'istituzione formativa e il tutore referente aziendale, in funzione delle competenze in ingresso del giovane e c fabbisogni delle imprese;
- ✓ che la Regione, in considerazione delle risorse disponibili, potrà incentivare l'utiliz del contratto di apprendistato da parte delle imprese, attraverso un "Bonus premialità" e/o "Bollino qualità" per favorire la responsabilità sociale d'impresa;
- ✓ che le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comr c, art. 3 del D.lgs. 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, r rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secon le modalità da definire dalla Regione Calabria;
- ✓ di istituire un Tavolo di analisi e confronto con funzioni di "Osservatorio regiona dell'apprendistato", presieduto dall'Assessore al Lavoro e alla Formazio Professionale, cui partecipano le parti sociali, le università calabresi e l'Uffic scolastico regionale. L'Osservatorio svolgerà funzioni di informazione, monitoraggio promozione dell'apprendistato.
- ✓ di approvare tutto quanto sopra concordato, fatta salva la successiva normazione livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.

Letto e sottoscritto dalle Parti Presenti



**Schema di Accordo per la regolamentazione
dell'Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca per la
Regione Calabria**

(Agg. 18 Aprile 2012)

Laurenza
A.F.-F.

Antonio Petrone

91

ACCORDO

per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

(ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

TRA

Regione Calabria

E

Parti sociali;

E

le Università calabresi

di seguito denominate "Parti".

Visto

- ✓ Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
- ✓ D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato";
- ✓ Regolamentazioni contenute nei contratti collettivi di riferimento;
- ✓ Intese raggiunte tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali nell'accordo del 27 ottobre 2010 per il rilancio dell'apprendistato;
- ✓ lo schema di accordo in via di approvazione tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

considerato che

- l'art. 5 comma 2 del D. Lgs 167/2011 rimette la regolamentazione e la durata dei profili che attengono alla formazione per percorsi in apprendistato di alta formazione alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca

comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

tenuto conto

- che la Regione Calabria potrà definire misure per l'incentivazione del contratto di apprendistato ivi compresi quelli in somministrazione, di cui i datori di lavoro potranno usufruire solo se confermeranno in servizio almeno il 50% dei lavoratori con contratti di apprendistato precedentemente attivati;

ritenuto che

- il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca può contribuire alla riduzione del disallineamento tra le scelte universitarie dei giovani e il fabbisogno delle imprese, favorendo il confronto tra Università ed Imprese, riducendo i tempi di ingresso nel Mercato del Lavoro;

Le Parti concordano che

- 1) obiettivo del presente accordo è la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 167/2011, per il conseguimento di titoli di Laurea triennale e Magistrale, Master di I e II livello e Dottorato di Ricerca. Potranno seguire specifici procedimenti sulle diverse tipologie di alta formazione e di ricerca.

I percorsi sono rivolti a giovani fino a 29 anni e nello specifico:

- Laurea Triennale: studenti universitari che abbiano già conseguito di norma tra gli 80 e i 140 CFU di un percorso di Laurea triennale;
- Laurea Magistrale: studenti universitari che sono iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale o Specialistica, che devono di norma conseguire tra i 40 e i 60 CFU, ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea Magistrale;
- Master I livello: soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore;
- Master II livello: soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equipollente;

At-F

Antonio Laumier

- Dottorato di Ricerca: soggetti ammessi e/o già inseriti in corsi di Dottorato di Ricerca;

2) la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di:

- Laurea Triennale non può essere superiore a 36 mesi
- Laurea Magistrale non può essere superiore a 24 mesi
- Master di I e II livello non può essere superiore a 24 mesi
- Dottore di Ricerca non può essere superiore a 48 mesi

La durata dei percorsi formativi è aumentabile sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;


3) l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei Piani Formativi Individuali (PFI) condivisi tra le Università calabresi - che rispettino le norme previste dall'art. 48 della legge n. 183 del 2010 in materia di regimi particolari di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (art 6 d.lgs. n. 276 del 2003), come chiarito dalla Circolare ministeriale n. 3, 13 gennaio 2011- e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese;

4) la componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011 termina a conseguimento a conseguimento dei titoli di alta formazione e di ricerca o/e a conclusione del percorso formativo;

5) nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'università attesta i CFU anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione;

6) i percorsi formativi di apprendistato di alta formazione dovranno rispettare gli standard formativi di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 167/2011, qualora definiti ai sensi della legislazione vigente;

7) di introdurre la figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo; di riconoscere il ruolo del tutore o referente aziendale come definito all'art. 2 comma 1 lettera d); di valorizzare il raccordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale per il coordinamento della attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista; che il tutor didattico, di concerto con il tutore o referente aziendale, garantirà il monitoraggio dello stato di avanzamento del



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. There are also some faint, illegible stamps or markings. The signatures appear to be from different individuals, possibly representing the university and the employer.

percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale, attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite e ed effettuata in fase intermedia, al termine di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo; che il tutor didattico, in raccordo con il tutore o referente aziendale, attesterà le competenze acquisite dall'apprendista; che la Regione Calabria, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare specifici interventi formativi rivolti al tutor didattico e del tutore o referente aziendale;

8) di istituire presso il Dipartimento Lavoro un Tavolo di analisi e confronto con funzioni di "Osservatorio regionale dell'apprendistato", presieduto dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, cui partecipano le parti sociali, le Università calabresi e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'Osservatorio svolgerà funzioni di informazione, monitoraggio e promozione dell'apprendistato;

9) viene approvato tutto quanto sopra concordato, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.

Letto e sottoscritto dalle Parti Presenti

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top, there is a signature that appears to be 'Antonio' with a large 'A'. Below it, there are three more distinct signatures. The first one on the left is 'Antonio', the middle one is 'Antonio', and the right one is 'Antonio'.A single handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page. It appears to be a stylized 'A' or 'P'.

COPIA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Deliberazione n. _____ della seduta del _____.

Oggetto:

Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico dell'Apprendistato).
Approvazione accordi (art. 3 e 5 D.Lgs. 167/2011) e Disposizioni (art. 4 D.Lgs
167/11).

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		
2	Antonella STASI	Vice Presidente		
3	Pietro AIELLO	Componente		
4	Mario CALIGIURI	Componente		
5	Fabrizio CAPUA	Componente		
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente		
7	Giuseppe GENTILE	Componente		
8	Giacomo MANCINI	Componente		
9	Francesco PUGLIANO	Componente		
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente		
11	Domenico TALLINI	Componente		
12	Michele TREMATERRA	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. _____ pagine compreso il frontespizio e di n. _____ allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da
parte del Direttore di Ragioneria.

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Concettina DI GESU

PREMESSO:

Che la Regione Calabria intende procedere:

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, alla definizione dei profili formativi per l'apprendistato, per il conseguimento di una *qualifica o di un diploma professionale*, quale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile e alla dispersione scolastica; sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a disciplinare l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nell'ambito del *contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*;
- ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a regolamentare e a definire la durata dei *profili che attengono alla formazione per percorsi di apprendistato di alta formazione*; , in accordo con le parti sociali, le università calabresi;

Tenuto conto:

CHE il comma 7 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (Testo Unico dell'Apprendistato) introduce un regime transitorio per un periodo comunque non superiore ai sei mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico (ovvero non oltre il 25 aprile 2012), si rende necessario che la Regione Calabria adotti gli atti e gli accordi previsti dal T.U. "apprendistato";

CHE negli artt 3, 4, e 5 del D.Lgs 167/2011 si rappresenta la necessità di sentire le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative ((OO.SS CGIL, Cisl, Uil e Ugl) sul piano nazionale, oltre che le Università e le istituzioni formative;

CHE in data 3 aprile 2012 sono state convocate le parti sociali, le Università Calabresi e l'Ufficio Scolastico regionale, gli Ordini professionali, l'Associazione Bancaria Italiana per discutere le proposte di regolamentazione relative agli articoli 3 (conseguimento di una *qualifica o di un diploma professionale*) 4 (*contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*) 5 (*profili che attengono alla formazione per percorsi di apprendistato di alta formazione*) del T.U. Apprendistato;

CHE successivamente in data 17 aprile 2012 sono state concertate le integrazioni e le modifiche che le parti sociali hanno proposto, definendo i contenuti degli accordi e delle disposizioni richiamate;

CHE la Regione si riserva, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 167/2011, di regolamentare la qualificazione, la riqualificazione professionale dei lavoratori in mobilità e l'assunzione con contratti di Apprendistato, in presenza del regolamento attuativo ministeriale in via di definizione;

VISTI:

- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" (L 30/2003);
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modifiche ed integrazioni) "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" (DLgs 276/2003),
- il Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" (DLgs 167/2011);
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni; Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.

76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
- Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente l'adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell' 11 novembre 2011;
- "Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLPS e dal MIUR", che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro...";
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- Schema di Accordo in via di approvazione tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

CHE, la presente delibera non comporta aggravio di spesa alcuno;

VISTA la legge regionale 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in merito;

Su proposta dell' Assessore competente On.le Francescantonio Stillitani, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta delle relative strutture i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente e fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012:

- **di approvare** le "Disposizioni in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 - T.U. apprendistato)", **allegato n.2** che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** e prendere atto dell'Accordo di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 - T.U. apprendistato, per i profili formativi dell'apprendistato relativi alla qualifica e al diploma professionale, **allegato n.1** che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** e prendere atto dell'Accordo di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 - T.U. apprendistato, per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, **allegato n.3** che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al
Dipartimento interessato ☐ al Consiglio Regionale ☐ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto



**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N.10 "LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
VOLONTARIATO**

Via Lucrezia della Valle snc-88100 Catanzaro

**Regione Calabria
Piano per la formazione nell'Apprendistato
Anno 2011**

**Attivazione delle risorse assegnate alla Regione Calabria
in applicazione all'art.16 della Legge 196/97, all'art. 68 L. 144/1999 e degli artt.
48, 49 e 50 del D.Lgs. 10/9/2003 n.276 attuativo della Legge-delega 14/2/2003
n.30 e ss.mm.**

**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI PER
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER L'APPRENDISTATO**

**In attuazione dei Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale – Direzione Generale P.O.F.:**

- **D.D. 354/V/2004**
- **D.D. 407/II/2005**
- **D.D. 1224/CONT/II/2006**
- **D.D. 41/II/2008**
- **D.D. 143/II/2008**
- **D.D. 29/II/2009**

Il Dipartimento n.10 Lavoro e Formazione Professionale della Regione Calabria indice Avviso Pubblico per la presentazione di Progetti di formazione professionale per l'Apprendistato, in attuazione dell'art.16 della Legge 196/97 e dalla Legge-delega 14/2/1003 n.30, attuata dagli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n.276/2003 e ss.mm., con finanziamento per l'annualità a carico dei D.M. citati del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

INDICE

Premessa

Art. 1 Soggetti proponenti e attuatori

Art. 2 Tipologie formative di intervento

Art. 3 Contenuti delle attività formative

Art. 4 Sistema di valutazione e certificazione

Art. 5 Subappalto

Art. 6 Rispetto del principio delle pari opportunità

Art. 7 Modalità per la presentazione delle richieste

Art. 8 Ammissibilità e Valutazione

Art. 9 Categorie di spesa per tipologia di intervento

Art. 10 Spese ammissibili

Art. 11 Documentazione relativa ai docenti, ai locali e alle attrezzature

Art. 12 Attività di controllo

Art. 13 Modalità di erogazione del finanziamento

Art. 14 Condizioni di tutela della Privacy

Art. 15 Responsabile del procedimento

Art. 16 Foro Competente

Art. 17 Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti

Art. 18 Rinvio alla normativa vigente

Allegati

Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle P.S. ha assegnato alla Regione Calabria un finanziamento per la realizzazione di azioni di formazione legate alla nuova disciplina dell'apprendistato (art. 16 - L. 196/97, art. 48,49 e ss. D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.).

Tali fondi attribuiti alla Regione Calabria, secondo quanto disposto nel piano regionale, verranno utilizzati per un impegno finanziario pari ad Euro 2.400.000,00 disposto dai Decreti Ministeriali nn. 354/2004; 407/2005; 1224/2006; 41/2008; 143/2008; 29/2009:

- per la messa a regime di attività di formazione esterna all'azienda rivolte a n.2.500 apprendisti sull'intero territorio regionale, da effettuarsi attraverso la presente procedura di bando pubblico. Le attività di formazione esterna si svolgeranno, come da art.16 Legge n. 196/97, lungo l'arco di un anno per un totale di 120 ore;
- che le attività formative ammontano a 120 ore ed il parametro finanziario è fissato ad Euro 8,00 ad allievo;
- oltre già il 10%, trasferito ad Azienda Calabria Lavoro(ente in house della Regione Calabria), per la realizzazione di azioni di sistema, sia a breve che a lungo termine, che prevedono l'istituzione e il consolidamento del tavolo di concertazione e di un Comitato di accompagnamento, la creazione di una banca dati contenente le informazioni relative agli apprendisti da mettere in formazione attraverso i dati archiviati e messi in rete dai SPI, azioni di pubblicizzazione e informazione rivolta a giovani ed imprenditori, l'accompagnamento, l'assistenza tecnica, il monitoraggio e la valutazione delle azioni formative svolte negli enti di formazione.

L'Avviso pubblico dà attuazione al piano di formazione per n. 2.500 apprendisti, le cui azioni formative dovranno essere presentate entro la scadenza del Bando, per un importo finanziario complessivo di Euro 2.400.000,00.

La Regione metterà a disposizione dei soggetti candidati al finanziamento, attraverso la Banca dati centrale aggiornata con la collaborazione dei Servizi per l'impiego e degli Enti Bilaterali, tutte le informazioni relative agli apprendisti assunti da coinvolgere nelle attività formative e alle relative aziende: sarà a cura dei soggetti gestori, responsabili dei progetti, contattare i destinatari della formazione e costituire così il gruppo classe.

Il numero dei corsi, orientativamente attivabili, ipotizzando 15 allievi per corso circa 167.

I Progetti potranno essere presentati ed ammessi a finanziamento senza limitazione di collocazione provinciale o di settore di appartenenza.

Riferimenti legislativi e normativi

L'apprendistato ha subito di recente una sistematica trasformazione normativa, che ne ha profondamente innovato le finalità e la strumentazione operativa.

Gli artt. 48,49 e seguenti del D.Lgs.n. 276/2003 e ss.mm., in attuazione alla Legge-delega n.30/2003 ed il testo unico sull'apprendistato, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/07/2011 in corso di pubblicazione, hanno infatti sostanzialmente riformato l'originario istituto dell'apprendistato, già oggetto di sistematica revisione normativa con l'art. 16 della Legge 196/97 ("Legge Treu"), prevedendo la triplice figura giuridica dell'apprendistato professionalizzante, dell'apprendistato per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale fino ai 18 anni (obbligo formativo), e dell'apprendistato per i percorsi integrati di alta formazione.

La normativa nazionale è stata completata con l'art.13-bis comma 1 del Decreto-Legge n.35/2005, convertito in Legge n. 80 14/05/2005 e dalle Circolari del Ministero del Lavoro e della P.S. n.40/2004 e n.30/2005.

Il D.Lgs. 276/2003 ha peraltro rinviato con chiarezza, per l'attuazione della normativa in materia di riforma dell'apprendistato, alla legislazione regionale, in esecuzione al riformato art.117 della Costituzione che ricomprende tale attività tra quelle di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, e la cui competenza normativa è quindi assegnata alle Regioni nel quadro delle disposizioni generali dello Stato, fornite appunto con le normative sopra richiamate.

Il D.Lgs n. 276/2003 e la Legge 80/2005 hanno però precisato che, nelle more dell'adozione della legislazione regionale, vale il rinvio alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di categoria, o alle norme preesistenti (vale a dire l'art.16 della Legge n.196/97).

La Regione Calabria non ha finora proceduto all'approvazione della legge regionale di riordino della materia, per cui vale il rinvio alla contrattazione collettiva ed alle preesistenti norme nazionali. Tale principio è stato peraltro ribadito da tre separate Deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale:

- D.G.R. n.182 del 22/2/2005
- D.G.R. n.975 del 22/11/2005
- D.G.R. n.432 del 29/6/2006

che hanno, nelle more dell'adozione della legge regionale di riordino, disciplinato l'istituto dell'apprendistato professionalizzante in fase transitoria per i settori terziario, distribuzione e servizi, e del credito/assicurazioni, rinviando alle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale o locale integrativa di categoria.

In particolare la richiamata D.G.R. n.182 del 22/2/2005, nelle more della riforma legislativa, ha disposto:

- il recepimento integrale delle disposizioni di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 276/2003 in ordine alla strutturazione giuridica dell'apprendistato;
- la conferma del monte-ore formativo obbligatorio di 120 ore esterne all'azienda per ogni apprendista
- il limite d'età dai 17 ai 29 anni, con limite minimo di accesso ai 15 anni nel caso dell'apprendistato in obbligo formativo;
- la previsione di un piano formativo individuale per l'apprendista che è parte integrante e sostanziale del rapporto di lavoro;
- la defezione di "formazione formale" che può essere erogata secondo percorsi strutturali di formazione anche "in the job" e in affidamento secondo esiti verificabili e certificabili;
- la registrazione della formazione effettuata nel "libretto formativo";
- il riconoscimento della qualifica contrattuale sulla base dei percorsi conseguiti all'interno del percorso formativo, con rinvio ai CCNL nazionali, territoriali o aziendali per la determinazione dei profili formativi;
- l'obbligo per l'impresa di indicare il "tutor" aziendale per l'affiancamento all'apprendistato durante la formazione ed il lavoro.

A tali disposizioni normative richiamate fa dunque esplicito riferimento il presente Avviso pubblico per la realizzazione dei Progetti formativi al di fuori dell'azienda per il monte-ore obbligatorio di 120 ore per gli apprendisti.

Le disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato della D.G.R. 182/2005

Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante

Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.

A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali – di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

Formazione: durata

L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore annue.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Formazione: contenuti

Per la formazione degli apprendisti, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi di cui alla contrattazione collettiva.

Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.

In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.

Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:

- competenze relazionali- organizzazione ed economia- disciplina del rapporto di lavoro- sicurezza sul lavoro

I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.

1. Soggetti proponenti e attuatori

Le richieste di finanziamento a bando di attività formative per apprendisti possono essere presentate esclusivamente da:

- Agenzie formative accreditate specificamente per l'obbligo formativo e/o la formazione continua ai sensi della normativa regionale corrente (DGR n. 872 del 29 Dicembre 2010 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria, pubblicata sul Bollettino della Regione Calabria n. n. 5 del 16 Marzo 2011);
 - I proponenti possono anche essere ATI o ATS, il cui capofila deve essere però accreditato presso la Regione Calabria quale Agenzia formativa, costituita con atto notarile o se costituenda, essere già costituita con atto notarile al momento della stipula del disciplinare;

- Le Agenzie richiedenti, che risultino accreditate per l'obbligo formativo, devono nel formulario di candidatura, confermare in autocertificazione ex-DPR 445/2000 l'applicazione del CCNL di categoria della formazione professionale o della Scuola Pubblica o Parificata per le Scuole Pubbliche;
- Le Agenzie richiedenti, che risultino accreditate sia per l'obbligo formativo che per la formazione continua, devono nel formulario di candidatura, confermare in autocertificazione ex-DPR 445/2000 anche la disponibilità effettiva del monte-ore corsuale accreditato presso la sede proposta qualora lo stesso non risulti dal provvedimento di accreditamento.
- Possono presentare Progetti anche le Agenzie in corso di accreditamento.

2. Tipologie formative di intervento

Gli interventi formativi proposti, in esecuzione all'art.16 della Legge 196/97, dell'art.68 della Legge 27/5/1999 n.144 e degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n.276/2003, attuativo della Legge-delega 14/2/1003 n.30 e ss.mm., in coerenza con quanto disposto dal Ministero del Lavoro e della P.S. con Circolari n. n.40/2004 e n.30/2005, devono riguardare azioni formative per i giovani già assunti alla presentazione del Progetto con contratto di apprendistato in Imprese, nell'ambito della formazione obbligatoria esterna all'Azienda per un monte-ore corsuale stabilito in 120 ore, realizzabile anche in maniera flessibile e articolata nel tempo secondo le esigenze concordate con le Imprese di provenienza.

Ogni corso dovrà essere composto da un numero di 15 apprendisti tendenzialmente, con un minimo di almeno 8 apprendisti, ed un massimo di 25 qualora tale numero superiore a quello stabilito come medio sia motivato da particolari situazioni territoriali e settoriali da precisare che richiedano accorpamento di utenti, e fermo restando l'obbligo di utilizzo di sede formativa accreditata che abbia la superficie autorizzata per il numero di allievi richiesto da parte dell'Agenzia formativa.

Per potersi candidare al finanziamento del progetto proposto, i Soggetti proponenti dovranno dimostrare la disponibilità nominativa degli apprendisti individuati a monte dell'azione formativa, con segnalazione delle Imprese di provenienza. Potranno altresì candidarsi dimostrando accordi, comprovati da documentazione allegata, con Enti Bilaterali, Sindacati o Organizzazioni di categoria o gruppi di Imprese, o con i Centri per l'Impiego, che presuppongano l'individuazione degli apprendisti per singoli territori o settori economici di riferimento a seguito del finanziamento e comunque garantendo la cantierabilità del progetto entro trenta giorni con individuazione successiva dei nominativi per Imprese già individuate a seguito dell'approvazione del Progetto. Sarà comunque data priorità assoluta nella valutazione dei progetti a quelli che hanno già individuato con chiarezza a monte i nominativi degli apprendisti, con indicazione di età, genere e titolo di studio e delle Imprese interessati.

In ogni caso è previsto l'obbligo di comunicazione, da parte dei Soggetti proponenti, dell'elenco degli apprendisti, pena la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti.

Le Imprese interessate dovranno indicare all'Agenzia formativa il Tutor delegato per l'accompagnamento dell'apprendista, che avrà l'obbligo di rapportarsi all'Agenzia formativa per lo svolgimento dell'intervento formativo per garantire che lo stesso sia conforme al Piano individuale di formazione definito per l'apprendista all'atto dell'assunzione.

Gli enti di formazione, per la chiamata in formazione degli apprendisti, dovranno seguire i seguenti criteri:

- anzianità di assunzione
- titolo di studio conseguito più basso

- distanza territoriale dall'impresa o dal domicilio massima di 50 Kilometri
- indicativamente 1 apprendista per ogni impresa nel medesimo periodo di formazione, salvo specifiche situazioni di fabbisogno professionale di Imprese con presenza di più apprendisti che dovranno risultare evidenziate nel Progetto.

Gli interventi proposti non hanno alcun vincolo territoriale o di settore economico definito a monte. In sede di valutazione finale sarà effettuata, da parte della Commissione valutatrice, una analisi dei progetti pervenuti al fine di garantire tendenzialmente un equilibrio territoriale tra le Province ed i territori.

3. Contenuti delle attività formative

Ciascun intervento di formazione degli apprendisti della durata complessiva di 120 ore dovrà prevedere contenuti formativi coerenti con gli obiettivi per la formazione degli apprendisti, stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 maggio 1999 n.179, in attuazione della L. 24 giugno 1997, n. 196, e con le Circolari del Ministero del Lavoro e della P.S. n.40/2004 e n.30/2005 attuative del D.Lgs. n. 276/2003, nonché delle specifiche disposizioni impartite per la Regione Calabria con la richiamata D.G.R. 182/2005.

I contenuti verteranno sull'acquisizione delle seguenti competenze trasversali (totale 120 ore):

- Competenze relazionali (10 ore)
- Sicurezza sul lavoro (20 ore)
- Diritti del lavoratore-Disciplina del rapporto di lavoro (20 ore)
- Organizzazione ed economia (10 ore)
- Informatica (20 ore)
- Inglese (10 ore)
- Contenuti tecnico-professionali (30 ore)

La declinazione di tali contenuti in attività sarà a cura degli Enti di formazione che partecipano al bando.

Per le aree di contenuto di lingua straniera e informatica l'offerta formativa sarà articolata in livelli (1°, 2° e 3°), da attivare in relazione ai prerequisiti degli allievi verificati in principio del percorso formativo.

Ulteriore elemento che verrà tenuto in considerazione in sede di valutazione delle proposte formative è la calendarizzazione dei moduli, che tenga conto da un lato delle esigenze delle aziende e dall'altro dell'efficacia degli interventi formativi.

4. Sistema di valutazione e certificazione

I progetti dovranno prevedere un sistema di valutazione dell'apprendimento realizzato attraverso verifiche predisposte ed attuate dall'Organismo responsabile della Formazione.

I progetti dovranno, inoltre, presentare un articolato modello di sistema di certificazione dei crediti formativi, che tenga conto della trasversalità della formazione rivolta agli apprendisti. La definizione del modello di certificazione costituirà un elemento di valutazione del progetto presentato. Ciascun modulo formativo per area di contenuto sarà oggetto di una specifica certificazione.

La struttura formativa rilascerà ad ogni singolo allievo il "libretto formativo" contenente, oltre al curriculum formativo e professionale, l'indicazione delle attività formative e professionali proprie del contratto di apprendistato; in particolare, dato il carattere prettamente trasversale dei contenuti trattati in sede di formazione esterna, l'ente si premurerà di indicare sul libretto la certificazione delle competenze acquisite precedentemente elencate al punto 3.

Al termine del percorso formativo la certificazione delle competenze acquisite da ciascun allievo verrà attestata da una Commissione esterna al percorso formativo, presieduta da un Rappresentante della Regione Calabria o della Provincia Delegata.

5. Subappalto

E' vietato il subappalto totale dell'intervento finanziato. Si considera subappalto anche il frazionamento delle singole attività che compongono l'intervento in capo a singoli soci dell'Ente o dell'Impresa proponente. La delega a soggetti terzi di parte dell'attività è ammessa unicamente per la realizzazione di singole aree di contenuto, e nel limite massimo del 30% del finanziamento, la cui specializzazione nel settore possa essere dimostrata, e non può essere sostitutiva in relazione al soggetto titolare del finanziamento. In tal caso il ricorso a soggetto esterno deve essere previsto nel Progetto o preventivamente autorizzato dalla Regione.

6. Rispetto del principio delle pari opportunità

I Progetti dovranno in ogni modo garantire le condizioni delle pari opportunità uomo/donna, e quelle previste dall'art.9 della Legge 53/2000.

7. Modalità per la presentazione delle richieste

Le domande dovranno essere presentate tramite raccomandata A.R. alla Regione (non fa fede il timbro postale) o consegnate a mano, entro il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR Calabria in plico debitamente sigillato, essere indirizzate, in busta chiusa, a: **REGIONE CALABRIA Dipartimento n. 10- Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato- Settore Formazione Professionale e politiche a sostegno dell'adattabilità dei lavoratori- Via Lucrezia della Valle snc – 88100 Catanzaro**, sottoscritte dal legale rappresentante (o dal procuratore speciale) del soggetto proponente in duplice copia, di cui un originale e devono contenere la documentazione richiesta, nonché tutti gli elementi necessari per la valutazione della proposta.

A tale scopo dovrà essere utilizzato e completamente compilato, oltre la domanda all.1, il formulario che figura in allegato (all. 2). I Formolari devono essere compilati in ogni loro parte, timbrati e firmati sull'ultima pagina dal legale rappresentante. Parimenti la domanda di finanziamento dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e sostenuta da fotocopia del documento di identità per dichiarazione di autenticità delle dichiarazioni rese ex DPR 445/2000. Non possono essere ammessi formulari redatti su modelli diversi da quello disposto dalla Regione, o compilato a mano.

Sulla busta, oltre all'indirizzo del mittente, dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: **“Avviso pubblico progetti formazione “Apprendistato professionalizzante”**. Saranno dichiarati non ammissibili tutti i progetti che risulteranno non conformi ai termini prescritti dal presente Avviso e dal disciplinare tecnico.

I progetti, la documentazione e le attestazioni devono recare i loghi della Regione Calabria, dello Stato e dell'Unione Europea, a pena di esclusione.

La documentazione e la modulistica è disponibile, su supporto informatico, presso la Regione Calabria, Dipartimento n.10 Lavoro e Formazione Professionale, sul seguente sito Internet:

http://: www.regione.calabria.it/formazioneilavoro.

8. Ammissibilità e valutazione

Le operazioni di valutazione saranno articolate nelle seguenti fasi:

- a) verifica d'ammissibilità, svolta dalla struttura del Dipartimento n.10 della Regione, volta ad accertare:
- il rispetto dei tempi e modalità indicati nell'Avviso;
 - la completezza della documentazione richiesta;
 - la coerenza della compilazione del formulario
 - la rispondenza degli interventi proposti alle finalità del bando, il rispetto dei parametri finanziari e di durata oraria degli interventi.

b) verifica di idoneità tecnica, svolta dalla Commissione di valutazione, volta ad accertare:

- l'individuazione dell'utenza sul territorio;
- la correttezza dell'analisi della professionalità a cui l'azione formativa fa riferimento;
- le competenze professionali previste per l'intervento;
- la tipologia di risorse professionali da impiegare nei corsi;
- la pertinenza del programma didattico-formativo;
- la congruità ed il grado di adeguatezza delle risorse logistiche, strutturali, dotazionali.

c) formazione di una graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili ed idonei in base ad un punteggio risultante dalla somma dei valori parziali assegnati alle variabili di cui si compone il formulario, secondo le indicazioni del presente bando, applicando la scheda di valutazione di seguito riportata, con l'attribuzione di un punteggio pari o maggiore di 60 punti.

La valutazione di cui ai punti b)c) verrà compiuta da una Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Settore della Formazione Professionale.

Scheda di valutazione degli interventi a bando

I criteri di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione della griglia di attribuzione dei punteggi a disposizione della Commissione:

Area di valutazione	Criterio di Valutazione	Punteggio per criterio	Punteggio Massimo per criterio
a) Qualità del progetto	-Coerenza con gli obiettivi generali e specifici definiti nell'avviso.	5	35
	-Adeguatezza dei contenuti, metodologie, struttura, articolazione del progetto, coerenza con il profilo professionale previsto.	15	
	-Modalità di individuazione del target, valutazione dei crediti in ingresso, modalità oggettive di verifica degli apprendimenti, certificazione delle competenze	15	

	dei partecipanti.		
b) Qualità dell'organizzazione	- Utilizzo personale dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato. - Adeguatezza delle funzioni e dei requisiti professionali delle risorse umane utilizzate.	15 15	30
c) Priorità	-Caratteristiche del sistema di monitoraggio e di valutazione finale; eventuali partnership attivate. - Chiarezza preventiva dell'elenco dei nominativi degli apprendisti, con indicazione di età, genere e titolo di studio e delle Imprese.	10 15	25
d) Preventivo economico/finanziario	-Chiarezza del piano finanziario-grado e coerenza del preventivo finanziario complessivo rispetto alle azioni previste dal progetto.	10	10

L'Amministrazione si riserva la facoltà, prima della formazione della graduatoria, di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, sulla base dell'analisi del piano finanziario effettuata dal nucleo di valutazione.

Non saranno ammissibili a finanziamento i progetti cui risulterà attribuito un punteggio complessivo al di sotto della "soglia" minima, che si stabilisce pari al 60% del punteggio massimo attribuibile.

L'ammissione al finanziamento verrà effettuata dall'Amministrazione, nella persona del Dirigente del Settore della Formazione Professionale del Dipartimento n. 10 e della pubblicato sul BURC.

9.Categorie di spesa per tipologia di intervento

I parametri finanziari sono calcolati a soggetto in formazione come di seguito:

- è previsto un finanziamento ora/allievo di € 8,00 onnicomprensivo anche di eventuali spese di convittualità.

L'articolazione del piano finanziario dovrà comunque far riferimento alle categorie di spesa riportate nella scheda finanziaria, con l'attribuzione a ciascuna categoria di una quota percentuale di fondi come da schema seguente:

VOCI DI COSTO

PREPARAZIONE	Fino al 10%
--------------	-------------

REALIZZAZIONE	Fino al 70%
DIFFUSIONE RISULTATI	Fino al 5%
DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO	Fino al 20%
COSTI INDIRETTI	Fino al 15%

Eventuali scostamenti da tali percentuali dovranno essere motivati ed elencate nei formulari, nella parte “Preventivo finanziario”.

10. Spese ammissibili

Per l'ammissibilità delle spese si rimanda a:

- D.P.R. 3 Ottobre 2008 n. 196:”Regolamento di esecuzione del Regolamento(CE) N. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di coesione”, pubblicato in G.U.R.I. n. 294 del 17 Dicembre 2008;
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
- Circolare Ministeriale n. 2 del 2 Febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 Maggio 2009;
- Regolamento(CE) N. 1081/2006 DEL 5 Luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento(CE) n. 1784/1999;
- Regolamento(CE) N. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento(CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
- Regolamento(CE) n. 284/2009 del 7 Aprile 2009 di modifica del Regolamento(CE) n. 1083/2006.

11. Documentazione relativa ai docenti, ai locali e alle attrezzature

L'Agenzia o Centro proponente dovranno fare esplicito riferimento alla documentazione già trasmessa per l'accreditamento, sia in ordine ai locali, che ai collaboratori professionali ed alle attrezzature, richiamando il numero del decreto di accreditamento.

Le Agenzie accreditate per l'obbligo formativo dovranno comunque confermare l'applicazione in atto del CCNL della f.p. o della Scuola pubblica o parificata (se Istituto Scolastico) come “conditio sine qua non” per l'ammissibilità a contributo.

Le Agenzie accreditate per l'obbligo formativo o per la formazione continua, il cui monte-ore di accreditamento non è specificato (perché certificato ISO 9001 o Ente in ristrutturazione ex-DM 173/2001) dovranno autocertificare le situazioni non derivabili dal formulario di accreditamento in ordine al monte-ore della sede interessata.

L'attività progettuale potrà essere realizzata solo nei locali accreditati dell'Agenzia proponente o di altre Agenzie accreditate e limitatamente al monte-ore massimo autorizzato.

12. Attività di controllo

Vigilanza e controllo

Il beneficiario è tenuto produrre, a semplice richiesta della Regione ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.

Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, a fini ispettivi o di controllo, a personale regionale o soggetti incaricati dalla Regione.

Il rifiuto dell'accesso provoca la revoca del finanziamento.

Revoca dei contributi

Oltre i casi di revoca del finanziamento totale o parziale, di decurtazione ovvero mancato riconoscimento di alcune spese già previsti nelle presenti disposizioni, la Regione si riserva la potestà di revocare i contributi concessi al beneficiario, anche nei seguenti casi:

- violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del bando;
- modifiche introdotte nel progetto senza autorizzazione della Regione Calabria o difformità progettuali.

In caso di violazioni comportanti, secondo la vigente normativa la revoca totale o parziale del finanziamento, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, la Regione Calabria, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L.241/90 e tenuto conto delle contro deduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento.

Qualora, per effetto dei predetti atti il beneficiario debba restituire parte o tutto del contributo eventualmente già erogato la Regione Calabria intima al beneficiario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.

Sospensione cautelativa

Qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente bando, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino al completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della Regione Calabria, comunicato all'interessato.

Monitoraggio

L'ente beneficiario ha l'obbligo di fornire tutta la documentazione per il monitoraggio finanziario e fisico secondo modi e tempi stabiliti dalla Regione.

13. Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato nelle misure e con le seguenti modalità:

- un primo acconto del 70% dell'importo assegnato ad ogni singolo intervento, ad avvenuta comunicazione di avvio dello stesso ed a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (art 56, comma 2, legge n. 52/96);
- pagamento intermedio, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria, fino al 20% dell'importo dell'operazione ammessa a finanziamento;
- saldo nella misura del 10%, a chiusura delle attività, a presentazione di domanda di pagamento, redatta secondo le modalità dei pagamenti intermedi, previa verifica ed approvazione della rendicontazione esibita dal soggetto attuatore.

Le modalità di erogazione sono dettagliate nel Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni e nella Circolare Ministeriale n. 2 del 2 Febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 Maggio 2009.

14. Condizioni di tutela della Privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività;
- b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle operazioni pervenute;
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Regione Calabria Dipartimento del Lavoro e della Formazione Professionale, con sede in viale Lucrezia della Valle e che il Responsabile dei medesimi dati è il Dirigente del Settore Formazione Professionale del Dipartimento n.10.

15. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore della Formazione Professionale del Dipartimento Regionale n. 10.

16. Foro Competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Catanzaro.

17. Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti

Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.calabria.it/formazionelavoro (nell'apposita sezione "Bandi e gare" e nella sezione dedicata all'Assessorato del Lavoro).

Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere presentate esclusivamente mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica a.pascuzzo@regcal.it

18. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alle normative nazionali, comunitarie, regionali e contrattuali che disciplinano gli adempimenti connessi alle attività dell'Apprendistato, nonché al Manuale di Gestione FSE dove compatibile.



Allegato 1.

REGIONE CALABRIA

**DIPARTIMENTO N.10 "LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PARI
OPPORTUNITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
VOLONTARIATO"**

Via Lucrezia della Valle snc - 88100 CATANZARO

Riservato agli uffici regionali

Progressivo n..... Data di arrivo Cod. Id.....

Alla Regione Calabria
Dipartimento n.10 Lavoro e
Formazione Professionale
Via Lucrezia della Valle snc
88100 CATANZARO

Oggetto: **Domanda di ammissione al finanziamento di Progetti per attività di formazione
prof.le per l'Apprendistato**

Il sottoscritto.....(C.F.)

nato a.....prov. il

residente a.....via.....n°

telefono fax e-mail.....

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/C.F.P./ecc... ..

chiede

- di essere ammesso al finanziamento per realizzazione di interventi di formazione professionale per l'Apprendistato formativo di cui all'Avviso pubblico del....., pubblicato in BURC n° del..... perché in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della Legge n° 845/78 e della L.R. n° 18/85 ed accreditato in esecuzione alle D.G.R. n. 872 del 29 Dicembre 2010, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria, pubblicata sul Bollettino della Regione Calabria n. 5 del 16 Marzo 2011;

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto (titolo)

Allega alla presente domanda:

1) **Formulario/i (scheda B),**

- 2) Piano Finanziario
3) Altro _____

Firma del legale rappresentante/Timbro

Data _____

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido)

ALLEGATO 2



REGIONE CALABRIA

**DIPARTIMENTO N.10 "LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PARI
OPPORTUNITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
VOLONTARIATO"**

Via Lucrezia della Valle snc - 88100 CATANZARO

SCHEMA B

INTERVENTI DI FORMAZIONE PROF.LE PER L'APPRENDISTATO

FORMULARIO PER PRESENTAZIONE DI PROGETTO

Spazio riservato all'ufficio

Rif. N. _____ Data di arrivo _____ Prot. Progr. N. _____ Cod. Organismo _____

PROVINCIA DI
SETTORE ECONOMICO

SOGGETTO PROPONENTE

--

SOGGETTO ATTUATORE

--

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

--

FINANZIAMENTO TOTALE RICHIESTO: EURO
N. APPRENDISTI INTERESSATI ALL'INTERVENTO: N.....

Sezione A - CONNOTAZIONE DELL'INTERVENTO

FORMULARIO A**A.1 Denominazione dell'intervento:**

--

A.2. Profilo Professionale/Qualifica prevista

--

A.3 Settore di intervento

--

A.4.a Soggetto proponente

--

A.4.b Soggetto attuatore

--

A.5 Tipologia soggetto

Agenzia di formazione prof.le
 A.T.I./A.T.S.

A.6 Tipologia intervento

N. Corsi proposti	
-------------------	--

Monte-ore formativo	
---------------------	--

N. Allievi apprendisti	
------------------------	--

A.7 Costo totale dell'intervento

Euro

A.8. Calcolo del costo: N. ___ Allievi x Ore corso ___ x Parametro h/all. Euro ___ = Tot. Euro ___

A.9 Soggetto proponente (se diverso dall'attuatore)

Ragione sociale

Città _____ Provincia _____ Via _____

Persona da contattare _____ Funzione ricoperta _____

Telefono _____ Fax _____

A.10 Sede delle attività

Città _____ Provincia _____ Via _____

Persona da contattare _____ Funzione ricoperta _____

Telefono _____ Fax _____

A.11. L'Agenzia è accreditata ex-D.G.R. 872 del 29 Dicembre 2010 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria, pubblicata sul Bollettino della Regione Calabria n. 5 del 16 Marzo 2011 per l'Obbligo Formativo o per la Formazione continua? _____

A.12. L'Agenzia (solo se accreditata per l'obbligo formativo) intrattiene rapporto di lavoro dipendente con utilizzo del CCNL della formazione professionale o della Scuola Pubblica? **Si 0 No 0**

Se Sì, specificare le figure inquadrare con CCNL _____

A.13. Se non specificato già nell'accreditamento (solo per le Agenzie in possesso dell'Iso 9001 o in fase di ristrutturazione ex-DM 173/01), attestare il monte-ore della sede accreditata ai fini dell'obbligo formativo o della formazione continua come da Regolamento Regionale: _____

N.B. Le dichiarazioni di cui ai punti A.11/A.12./A.13 sono rese quale autocertificazione prodotta ai sensi del DPR 445/2000. In fede

Firma del legale rappresentante

<p align="center">Sezione B - ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO E CONNOTAZIONE DELL'INTERVENTO</p>
--

B.1 Area territoriale e settore professionale del progetto

Indicare il numero di allievi previsti nel progetto formativo, il settore e le figure professionali, e le rispettive mansioni.

Province	Aree Territoriali	Settori Professionali	Figure Professionali	Mansioni	N.ro allievi previsti	Titolo di studio	Genere	età'

B.2 Precisare il livello di individuazione dell'utenza: se già individuati gli apprendisti in formazione (allegare l'elenco nominativo) o precisare sulla base di quale atto di intesa/concertazione territoriale verrà individuata l'utenza (allegare il documento)

B.3 Indicare le aree di contenuto previste nel progetto

	Aree di contenuto	Moduli	Ore in totale

Strumenti (specificare: tipologia, numero, caratteristiche tecniche, proprietà/noleggio)	
---	--

C.2 Esplicitare se gli strumenti e i materiali indicati al punto precedente sono stati prodotti per il corso, se già esistenti sul mercato e se già utilizzati in precedenza

C.3 Descrivere il sistema di valutazione previsto (valutazione in ingresso, in itinere, finale; strumenti adottati; eventuali modalità di recupero ecc.)

C.4 Descrivere il sistema di certificazione adottato per l'intervento formativo, in relazione a ciascuna area di contenuto, citando i modelli di riferimento e il loro eventuale contesto di utilizzazione

Area di contenuto e livello	Conoscenze/competenze/abilità	Strumenti di verifica

C.5 Profilo professionale individuato: descrizione del profilo, del ruolo e dei compiti principali, del processo lavorativo di riferimento, e delle conoscenze e capacità richieste

C.6 Condizioni pari opportunità garantite

C.7 Descrivere le iniziative di monitoraggio delle attività formative e di sistema

Sezione D - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO
--

N.B.: Le Agenzie accreditate possono fare rinvio integralmente alle indicazioni già fornite in sede di accreditamento ex-D.G.R. n. 872 del 29 Dicembre 2010 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria, pubblicata sul Bollettino della Regione Calabria n. 5 del 16 Marzo 2011. Qualora intendano integrare specifici aggiornamenti di personale utilizzato a quello già indicato in accreditamento, nell'ambito del 30% di integrazione previsto, dovranno compilare i campi di seguito riportati.

E.0. Il Soggetto proponente rinvia al prospetto di personale indicato nell'accreditamento? Si 0 No 0 In parte 0

E.1 Coordinatore

Coordinatore	Nome Cognome	Titolo di studio e qualifica	Ore coordinamento

Allegare il curriculum del Coordinatore

N.B. Lo stesso coordinatore non può svolgere l'attività in più di 6 corsi

E.2 Personale coinvolto nel progetto

Nominativo	Titolo di studio	Qualifica professionale	Funzione svolta nel progetto	Insegnamento (solo per i docenti)	Ore previste

Allegare i curricula

E.3 Descrivere le reali funzioni di coordinamento didattico e pedagogico utili per la realizzazione del corso

Sezione F

DESCRIZIONE DELLA PARTNERSHIP E VARIE

F.1 Indicare la Partnership

Partner
1:

Partner
2:

Convenzioni e collaborazioni previste

Tipo di convenzione/collaborazione, ruolo dei singoli partner coinvolti e modalità organizzative

F.2 Il Soggetto proponente ha precedente esperienza nel campo dell'apprendistato? Si 0 No 0

Se Si, descrivere:

F.3 Eventuali altre informazioni a completamento dell'iniziativa

F.4. Indicazione del/i nominativo/i del/i Tutor aziendali:

FIRMA E TIMBRO LEGALE RAPPRESENTANTE

Data.....

**PER ATTESTAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI NEL FORMULARIO
AI SENSI DEL DPR 445/2000 (Allegare fotocopia documento identità legale
rappresentante)**

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

REGIONE CALABRIA - ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ente:		ALLEGATO 1
Indirizzo:		Anno:
Titolo Progetto:		Cod. Progetto:

VERIFICA CONTABILE DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO

A - TOTALE RICAVI (Contributo pubblico + cofinanziamento privato)								
B. COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO								
B 1	PREPARAZIONE	Preventivo	Preventivo modificato e/o riparametrato	Consuntivo	Riconosciuto pagato	Riconosciuto impegnato	Riconosciuto totale	Decurtato
B.1.1	Indagine preliminare di mercato - Ideazione e Progettazione							
B.1.2	Pubblicizzazione e promozione del progetto							
B.1.3	Selezione e orientamento partecipanti							
B.1.4	Elaborazione materiale didattico							
B.1.5	Formazione personale docente							
B.1.6	altro (spese viaggi, vitto ,polizza fidejussoria, perizie, costituzione ATS/ATI ecc.)							
0	TOTALE B1	-	-	-	-	-	-	-
B 2	REALIZZAZIONE							
B.2.1	Docenza Codocenza Fascia A-B-C- (interna esterna)							
B.2.2	Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc.							
B.2.3	Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione d'impresa, ecc.)							
B.2.4	Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio, assicurazioni ecc.)							
B.2.5	TUTORAGGIO							
B.2.6	Esami: gettoni presenza rimborso spese viaggi vitto e alloggio							
B.2.7	Rimborso spese viaggio vitto e alloggio							
B.2.8	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata							
B.2.9	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata							
B.2.10	Altre spese							
0	TOTALE B2	-	-	-	-	-	-	-
B 3	DIFFUSIONE RISULTATI							
B.3.1	Incontri e seminari							
B.3.2	Elaborazione reports e studi							
B.3.3	Pubblicazioni finali							
0	TOTALE B3 (fino al 5%)	-	-	-	-	-	-	-
B 4	DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO							
B.4.1	Direzione/Coordinamento e valutazione finale dell'operazione o del progetto							
B.4.2	Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa							
B.4.3	Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione attività di segreteria							
B.4.4	altro							
0	TOTALE B4	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO		-	-	-	-	-	-	-
C	COSTI INDIRETTI							
C.1.1	Contabilità generale (civilistico, fiscale)							
C.1.2	Servizi ausiliari (centralino, postali, portineria, fitto immobili, attrezzature, utenze ecc.)							
C.1.3	Pubblicità istituzionale							
C.1.4	Forniture per ufficio							
C.1.5	altro (C.d.A., Presidente, Direttore Generale ecc.)							
0	TOTALE C	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE DEI COSTI (B+C)100%		-	-	-	-	-	-	-